

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, OFerr)

Modifica del 16 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 novembre 1983¹ sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 8b Autorizzazione d'esercizio in interoperabilità

¹ La messa in servizio di un sottosistema strutturale secondo gli articoli 2 lettere c delle direttive 96/48/CE² o 2001/16/CE³ richiede un'autorizzazione d'esercizio da parte dell'Ufficio federale.

² L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. sono soddisfatti i requisiti essenziali secondo gli articoli 2 lettere e delle direttive; e
- b. sono rispettate le prescrizioni del diritto federale.

³ Le verifiche eseguite nell'ambito della procedura di rilascio di una dichiarazione «CE» di verifica sono riconosciute.

⁴ Se vi sono indizi concreti di lacune, possono essere chieste verifiche complementari.

Art. 8c Componenti di interoperabilità

¹ I componenti di interoperabilità secondo gli articoli 2 lettere d delle direttive 96/48/CE⁴ o 2001/16/CE⁵ possono essere immessi sul mercato se:

¹ RS 742.141.1

² Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità

del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6)

³ Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1)

⁴ Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6)

⁵ Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1)

- a. sono soddisfatti i requisiti essenziali secondo gli articoli 2 lettere e delle direttive; e
- b. sono rispettate le prescrizioni del diritto federale.

² Le verifiche eseguite nell'ambito della procedura di rilascio di una dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego sono riconosciute.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

16 giugno 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz